

Codice A1502A

D.D. 17 gennaio 2017, n. 23

Approvazione delle Disposizioni Operative per la realizzazione delle azioni finanziate dal Buono Servizi Lavoro rivolto a persone in condizione di particolare svantaggio di cui alla D.D. n. 523 del 29 luglio 2016.

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

vista la Decisione della Commissione Europea c(2014)9914 del 12/12/2014 con la quale sono stati approvati determinati elementi del Programma Operativo del Piemonte FSE 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" (d'ora innanzi, anche soltanto POR FSE 2014-2020);

vista la D.G.R. n. 57-868 del 29/12/2014 con la quale è stata ratificata la presa d'atto della predetta Decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014;

vista la D.G.R. n. 20-3037 del 14/03/2016 con cui si è proceduto all'approvazione della Direttiva pluriennale per la programmazione dei Servizi e delle Politiche Attive del Lavoro e contenente l'atto di indirizzo per la formulazione dei dispositivi attuativi regionali. Periodo 2016 – 2018. Spesa prevista euro 62.800.000,00 sul bilancio pluriennale 2016 – 2018;

vista la D.D. n. 523 del 29/07/2016 con cui si è proceduto all'approvazione del Bando regionale finalizzato all'istituzione dell'elenco dei soggetti attuatori della misura buono servizi lavoro per persone in condizione di particolare svantaggio di cui alla D.G.R. n. 20 – 3037 del 14/03/2016. Accertamento e impegno di spesa euro 4.000.000,00 su capitoli vari del Bilancio di previsione finanziario 2016 – 2018, anno 2017;

tenuto conto che la sopraccitata D.G.R. n. 20-3037 del 14/03/2016 ha demandato alla Direzione Coesione Sociale l'adozione degli atti amministrativi conseguenti e necessari al funzionamento della Direttiva di cui sopra;

vista la D.D. n. 807 del 15/11/2016 "Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013. Approvazione dei documenti – relativi al sistema di gestione e controllo del Programma Operativo, obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – Fondo Sociale Europeo Regione Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013".

Considerata la necessità di fornire agli Operatori che fanno parte dell'elenco dei soggetti attuatori della misura buono servizi lavoro per persone in condizione di particolare svantaggio supporto alla realizzazione delle attività e di dare indicazioni specifiche per il corretto utilizzo dei sistemi informativi e degli strumenti a supporto della gestione delle azioni;

ritenuto quindi necessario approvare le Disposizioni Operative per la realizzazione delle azioni finanziate dal Buono Servizi Lavoro rivolto a persone in condizione di particolare svantaggio poste quale allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs 30/03/2001, n.165 e s.m.i., in particolare artt. 4 e 16;

Vista la L.R. 26 aprile 2000, n. 44;

Vista la L.R. 28 luglio 2008 n. 23 s.m.i.;

in conformità con gli indirizzi disposti dalla Giunta Regionale con DGR 20 -3037 del 14/03/2016 ed in conformità con gli indirizzi definiti nel Bando regionale finalizzato all'istituzione dell'elenco dei soggetti attuatori della misura buono servizi lavoro per persone in condizione di particolare svantaggio di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 523 del 29/07/2016

determina

- di approvare le Disposizioni Operative per la realizzazione delle azioni finanziate dal Buono Servizi Lavoro rivolto a persone in condizione di particolare svantaggio, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 523 del 29/07/2016, poste quale allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della Regione Piemonte,

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

La presente Determinazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Dirigente del Settore
Dott. Felice Alessio Sarcinelli

Allegato

ALLEGATO

DISPOSIZIONI OPERATIVE

per la realizzazione delle azioni finanziate dal Buono
Servizi Lavoro rivolto a "Persone in condizioni di
particolare svantaggio" (DD n. 523 del 29/07/2016)

D.D. n. _____ del _____

INDICE

1. PREMESSA	3
2. DESTINATARI.....	3
3. AZIONI AMMISSIBILI.....	4
4. REALIZZAZIONE ATTIVITÀ E GESTIONE PAI.....	6
4.1. PAI Servizi al lavoro	7
4.1.1. <i>Gli attributi dei PAI (per categoria di svantaggio)</i>	8
4.2. PAI Contributo indennità di tirocinio.....	9
4.3. Integrazioni e variazioni in corso d’opera.....	10
4.4. Conclusione delle attività	10
5. RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI TIROCINIO	10
6. VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DEGLI OPERATORI.....	11

<i>Direzione Coesione Sociale</i>	Settore Lavoro e Inclusione sociale
Disposizioni operative - Buono servizi lavoro Svantaggio	Pagina 3 di 12

1. PREMESSA

Le presenti Disposizioni operative sono di supporto alla realizzazione delle attività finanziate dal Bando Buono servizi per le persone in condizioni di svantaggio (DD n. 523/2016) e della loro ammissibilità. Le Disposizioni forniscono inoltre indicazioni specifiche per il corretto utilizzo dei sistemi informativi e degli strumenti a supporto della gestione delle azioni.

Per quanto attiene i controlli è necessario fare riferimento a quanto definito nell'Allegato B, *Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte*, approvato con DD n. 807 del 15/11/2016.

2. DESTINATARI

Stante le indicazioni contenute nel Bando, si riportano le seguenti specifiche.

Sono destinatari delle azioni le persone rientranti nelle condizioni di svantaggio elencate nel Bando al cap. 3 dalla lettere dalla a) alla lettera k), la cui condizione è stata attestata dai soggetti pubblici competenti individuati dal Bando.

Si specifica, per ragioni di maggiore comprensione della categoria di svantaggio di cui alla **lettera i)** *"soggetti in condizioni di grave emarginazione, anche minori (affetti da patologie di dipendenza, in condizioni di grave disagio economico, sociale, culturale)"*, che la semplice condizione di "disagio economico" della persona **non è un requisito di per sé sufficiente** per essere ammessi tra i destinatari del Bando, ma devono concorrere anche altri fattori grave emarginazione anche.

Nel caso tale condizione sia l'unica attestata dai soggetti competenti la persona può accedere al Bando che finanzia il *"Buono servizi lavoro per disoccupati da almeno 6 mesi"*.

Si specifica ulteriormente, per ragioni di maggiore comprensione della categoria di svantaggio di cui alla **lettera f)** *"soggetti inseriti nel programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 co. 3 bis del D.lgs. 286/98, così come modificato dal D.lgs. n. 24/2014"*, che si fa riferimento alle persone in possesso del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di protezione sociale al fine di "consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale" (art. 18, comma 1).

La condizione di svantaggio della persona deve essere attestata dai seguenti **soggetti pubblici competenti**:

- o servizi sociali e i servizi sanitari (Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali e ASL);
- o Istituti penitenziari e Ufficio esecuzione penale esterna;
- o Enti pubblici, e soggetti che agiscono in nome e per conto degli Enti pubblici, competenti ad attestare la condizione di svantaggio.

<i>Direzione Coesione Sociale</i>	Settore Lavoro e Inclusione sociale
Disposizioni operative - Buono servizi lavoro Svantaggio	Pagina 4 di 12

La persona deve produrre attestazione a firma del soggetto pubblico competente, su modello scaricabile dal sito regionale, della propria condizione di 'persona in condizione di particolare svantaggio' di cui alle categorie definite nel Bando (al capitolo 3) che dovrà essere allegata al Piano di Azione individuale (vedi oltre par. 4.1).

Solo in tre casi specifici la condizione di svantaggio è attestata dal possesso della documentazione che certifica l'appartenenza alle seguenti categorie di svantaggio, i seguenti:

- o **lettera a)**, "soggetti con incapacità parziale, per motivi di ordine fisico sensoriale e psichico, a provvedere alle proprie esigenze, che non raggiungono la soglia prevista dall'art. 3 della L. 68/99": l'attestazione della condizione di svantaggio è soddisfatta dal possesso della 'certificazione' relativa emessa dall'ASL, dall'INPS o dall'INAIL;
- o **lettera c)**, "soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)": l'attestazione della condizione di svantaggio è soddisfatta dal possesso della 'certificazione' relativa emessa dagli enti competenti ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento;
- o **lettera j)**, "soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari (di cui all'art. 5, comma 6 del D.Lgs 286/1998) e soggetti richiedenti o beneficiari di protezione internazionale in base alle disposizioni (di cui al D. Lgs. 251/2007 e s.m.i)": l'attestazione della condizione di svantaggio è soddisfatta dall'essere in possesso del relativo permesso di soggiorno¹.

In questi casi l'Operatore dovrà conservare copia di tale documentazione per le attività relative ai controlli regionali.

Si ricorda che **non rientrano** tra i destinatari i giovani under 30anni e le persone disabili certificate ai sensi della legge 68/99, anche se concorrono ulteriori condizioni di svantaggio, in quanto se iscritte al collocamento mirato possono essere destinatarie delle misure finanziate con il Fondo Regionale Disabili (D.G.R. n. 15-4165 del 7 novembre 2016).

3. AZIONI AMMISSIBILI

Stante le indicazioni contenute nel Bando, e le regole di ammissibilità al finanziamento ivi riportate, si riportano le seguenti specifiche.

I **servizi di orientamento e ricerca attiva** sono ammissibili a finanziamento se nel relativo Piano di Azione Individuale (vedi oltre par. 4.1) sono presenti i seguenti elementi:

- o valorizzazione degli attributi relativi alle caratteristiche dei destinatari, codificati come nel cap. 3 del Bando opzionando una delle categorie di cui dalle lettera a) alla lettera k);

¹ Nel caso in cui la persona abbia presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, la ricevuta di presentazione della domanda vale come documento attestante il possesso dei requisiti per accedere al Buono servizi lavoro; se il rinnovo non viene successivamente concesso la persona perde tali requisiti.

<i>Direzione Coesione Sociale</i>	Settore Lavoro e Inclusione sociale
Disposizioni operative - Buono servizi lavoro Svantaggio	Pagina 5 di 12

- o compilazione Questionario informatizzato che rappresenta il 'documento di restituzione finale' previsto dal Bando;
- o compilazione e aggiornamento in tutte le sue parti della Scheda anagrafico e professionale della persona compreso, se non presente, il provvedimento di certificazione dello stato occupazionale.

Deve inoltre essere allegato al PAI il modulo firmato dal soggetto pubblico competente attestante la condizione di svantaggio o, in alternativa, nel caso della condizione di svantaggio di cui alle lettere a), c) e j), l'Operatore deve conservare copia della documentazione relativa (vedi sopra cap. 2).

Si ricorda che i servizi di orientamento e ricerca attiva devono essere realizzati entro 3 mesi dalla data di apertura del PAI.

Si specifica infine che il riferimento presente nel par. 5.1.1 del Bando relativo al controllo sulla coerenza tra tipologia di destinatario e esperienza professionale del case manager, deve intendersi come realizzato in fase di valutazione e selezione dell'Operatore per l'ammissibilità all'Elenco dei Soggetti attuatori (criterio di valutazione A.3.1 par. 8.3 del Bando).

I servizi di **tutoraggio del tirocinio e del lavoro breve** sono riconosciuti una volta sola, in alternativa:

- o sul tirocinio di durata pari o superiore a 3 mesi; il tutoraggio può essere erogato a valere su di un solo tirocinio;

oppure

- o sull'inserimento al lavoro di breve durata (pari o superiore a 3 mesi e inferiore a 6 mesi); il tutoraggio può essere erogato a valere su di un solo rapporto contrattuale e non è riconosciuto nel caso di proroga/rinnovo del contratto stesso.

Si specifica che nel caso del tutoraggio del tirocinio, sono ammissibili 40 ore complessive così articolate:

- o fino a 20 ore di tutoraggio nel caso di tirocini pari o inferiori a 6 mesi,
- o ulteriori 20 ore per tirocini che superino i 6 mesi fino a 12 mesi.

Le attività di tutoraggio, come tutti gli altri servizi al lavoro finanziati, devono svolgersi di regola nella sede dell'Operatore, ma stante la possibilità offerta dal Bando di realizzare i servizi di tutoraggio anche in impresa, la Regione fornirà agli Operatori che ne faranno richiesta appositi Registri cartacei a supporto della registrazione del servizio realizzato sul posto di lavoro.

Si ricorda che i tirocini devono essere attivati nel rispetto delle discipline regionali applicabili (DGR 74/2013 e DGR 42/2014 e successive modifiche) e delle procedure previste (convenzione, progetto formativo, comunicazione obbligatoria e utilizzo del Portale tirocini). L'impresa deve inoltre registrare la presenza/frequenza del tirocinante e conservarne relativa documentazione. Nel caso in cui l'impresa non sia dotata di propri sistemi di rilevazione delle presenza/frequenza, può utilizzare il modello di registro di frequenza del tirocinio messo a disposizione dalla Regione Piemonte sul proprio sito.

<i>Direzione Coesione Sociale</i>	Settore Lavoro e Inclusione sociale
Disposizioni operative - Buono servizi lavoro Svantaggio	Pagina 6 di 12

Il **servizi di incrocio D/O** (a risultato) è riconosciuto per un contratto di inserimento al lavoro di lunga durata; si ricorda che l'Operatore può valorizzare il servizio nei seguenti casi:

- o avvio di contratto di durata nominale pari o superiore a 6 mesi o a tempo indeterminato;
- o mediante la somma di più contratti brevi (proroghe/rinnovi), attivati presso la stessa impresa, che permettano di raggiungere una durata nominale di 6 mesi di lavoro entro 6 mesi dall'avvio del primo contratto.

Si ricorda che il servizio a risultato è pari a 1.006 euro per contratti a tempo determinato pari o superiore a 6 mesi e di 1.388 per contratti a tempo indeterminato (di cui all'Allegato B della DD. n. 643/2013).

I servizi di **tutoraggio del lavoro lungo** è riconosciuto:

- o unicamente per contratti di lavoro pari o superiori a 6 mesi o a tempo indeterminato, a valere su di un solo rapporto contrattuale e non è riconosciuto nel caso di proroga/rinnovo del contratto stesso.

Per le attività di tutoraggio del lavoro lungo valgono le stesse regole sopra definite per il tutoraggio del tirocinio e del lavoro breve.

Il **contributo a copertura dell'indennità di tirocinio** (valore massimo di 3.600 euro) è riconosciuto con le seguenti regole:

- o per tirocini pari o superiore a 3 mesi fino a 12 mesi, comprese proroghe, a tempo pieno o a tempo parziale, da progetto formativo;
- o l'ammontare massimo del contributo sarà calcolato mediante l'applicazione del parametro standard orario di euro 3,40 moltiplicato per le ore effettivamente frequentate dal tirocinante.

Nel caso il tirocinio si concluda anticipatamente, il contributo è riconosciuto a condizione che vi sia stata regolare frequenza del tirocinante per almeno 1 mese.

Gli Operatori sono inoltre tenuti ad **informare** le persone che qualora al termine del percorso realizzato non venga attivato un tirocinio o un contratto di lavoro, possono rivolgersi ad altri Operatori, ammessi all'Elenco dei Soggetti attuatori, per usufruire di ulteriori servizi finalizzati all'inserimento in impresa, nel rispetto delle regole di cumulabilità delle azioni previste dal Bando.

Si ricorda infine che i servizi denominati **Gestione del percorso** (attivazione delle misure di conciliazione, formazione breve, validazione competenze, indennità di partecipazione) saranno realizzabili quando saranno approvati i dispositivi attuativi delle suddette misure.

4. REALIZZAZIONE ATTIVITÀ E GESTIONE PAI

Stante le indicazioni contenute nel Bando, si riportano le seguenti specifiche.

I servizi al lavoro devono essere realizzati in presenza della persona e registrati sia mediante supporto informatico (Piano di azione individuale) che sugli apposti registri cartacei, da richiedere alla Regione,

assegnati a ciascuna sede operativa e non utilizzabili in altri luoghi, ad eccezione dei Registri dedicati alle attività di tutoraggio presso l'impresa (vedi sopra cap. 3). Solo nel caso dei servizi 'a risultato' e delle ore di back office nei registri cartacei viene inserita l'attività ma non deve essere apposta la firma dell'utente.

Il case manager potrà svolgere le attività unicamente presso le sedi ammesse ad operare sul Bando (presenti nell'Elenco dei Soggetti attuatori approvato dalla Regione).

La Regione in casi eccezionali, e in ragione di adeguata motivazione da parte dell'Operatore che giustifichi il ricorso ad una sede provvisoria per uno specifico utente, può autorizzare l'utilizzo delle sedi dei Centri per l'Impiego disponibili degli ambiti territoriali ove l'Operatore ha una sede operativa ammessa.

4.1. PAI Servizi al lavoro

Di seguito le tipologie di Piano di Azione Individuale e le regole sul loro utilizzo (apertura, chiusura, durata, non contemporaneità, ecc.), il cui rispetto rappresenta condizione per il riconoscimento dei servizi. Si ricorda che i massimali delle ore di servizio erogabili sono stabilite nel Bando nel capitolo 5 come anche le modalità di erogazione (individuale o a piccoli e grandi gruppi, back office).

I PAI previsti per il Bando sono i seguenti:

PIANI AZIONE INDIVIDUALE	CONTENUTI DEI PAI	REGOLE DI UTILIZZO
PAI Servizi di PAL	Servizio A3 (orientamento) Servizio A4 (cons. orientativa) Servizio A5.1 (ricerca attiva)	Il PAI deve essere chiuso al termine delle attività e comunque non oltre 3 mesi dalla data di apertura. Nel PAI deve risultare compilato il Questionario di restituzione finale.
PAI Tirocinio	Servizio A5.2a (tutoraggio tirocinio)	Il PAI deve avere la stessa data inizio della COB o una data precedente; nel caso si aprisse nei giorni successivi alla COB si ricorda, al momento dell'apertura del PAI, di allineare la sua data inizio a quella della COB. Il PAI deve chiudersi : - al termine delle attività o a conclusione del tirocinio; - comunque entro 15 giorni se il tirocinio non viene attivato.

PAI Lavoro	Servizio A5.2b (tutoraggio lavoro breve) Servizio A6 (incontro D/O) Servizio A5.2g (tutoraggio lavoro lungo)	<p>Il PAI deve avere la stessa data inizio della COB o una data precedente; nel caso si aprisse nei giorni successivi alla COB si ricorda, al momento dell'apertura del PAI, di allineare la sua data inizio alla comunicazione di avviamento.</p> <p>Ad ogni PAI deve essere associata la COB del contratto di lavoro di riferimento, quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso il cui il servizio A5.2b e il servizio A6 siano realizzati sullo stesso contratto, il PAI è uno solo; - nel caso invece il contratto su cui si realizza A6 è diverso da quello su cui si è realizzato A5.2b deve essere aperto un nuovo PAI, questo vale anche per il servizio A5.2g. <p>Si specifica che il servizio a risultato (A6) può essere flaggato come erogato dal giorno successivo l'assunzione oppure entro 6 mesi nel caso si ricorra alle proroghe.</p> <p>Il PAI deve comunque chiudersi entro 15 giorni se il contratto di lavoro non viene attivato.</p>
PAI Prese in carico successive	Servizio A5.1 Servizio A5.2a Servizio A5.2b Servizio A6 Servizio A5.2g	<p>Il PAI deve essere chiuso al termine delle attività secondo le modalità sopra descritte per i servizi analoghi e comunque entro 15 gg dall'apertura nel caso in cui non si verifichi l'inserimento in impresa; in quest'ultimo caso il PAI deve essere chiuso come 'non rendicontabile'</p>

Il mancato rispetto delle regole di utilizzo dei Piani di Azione Individuale può comportare la non ammissibilità a finanziamento dei servizi realizzati.

Per ulteriori dettagli si veda il *Manuale d'uso – Buono servizi Svantaggio*, reso disponibile dal CSI Piemonte, pubblicato e periodicamente aggiornato sul Sistema Piemonte.

4.1.1. Gli attributi dei PAI (per categoria di svantaggio)

In ciascuno dei PAI per i servizi al lavoro previsti nella tabella di cui sopra, al momento della loro apertura devono essere valorizzati gli attributi relativi alle differenti categorie di condizione di svantaggio così definite:

- a) incapacità parziale che non raggiungono la soglia prevista art. 3 L. 68/99;
- b) in trattamento psichiatrico che non raggiungono la soglia prevista art. 3 L. 68/99;
- c) con disturbi specifici di apprendimento (DSA);
- d) persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- e) ex-detenuti (L.R. 34/2008, art. 33);
- f) inseriti nel programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale (art. 18 co. 3 bis D.lgs. 286/98);
- g) soggetti vittime di violenza, maltrattamenti, grave sfruttamento e discriminazione;

- h) Rom, Sinti e Camminanti (RSC);
- i) in condizioni di grave emarginazione, anche minori;
- j) titolari di permesso di soggiorno rilasciato motivi umanitari, richiedenti o beneficiari di protezione internazionale;
- k) minori stranieri non accompagnati.

La mancata valorizzazione degli attributi dei PAI non permette la loro apertura nel sistema informativo.

Per ulteriori dettagli si veda il *Manuale d'uso – Buono servizi Svantaggio*, reso disponibile dal CSI Piemonte, pubblicato e periodicamente aggiornato sul Sistema Piemonte.

4.2. PAI Contributo indennità di tirocinio

Nel caso di attivazione di un tirocinio pari o superiore a 3 mesi fino a 12 mesi, a tempo pieno o parziale, viene riconosciuta all'impresa un contributo a copertura dell'indennità di tirocinio (fino a un massimo di 3.600 euro), secondo le regole di ammissibilità definite dal Bando e qui riportate nel cap. 3.

La **prenotazione** del contributo viene effettuata dall'Operatore mediante l'apertura del PAI Contributo indennità di tirocinio che ha le seguenti regole di utilizzo:

PIANI DI AZIONE INDIVIDUALE	CONTENUTI DEI PAI	REGOLE DI UTILIZZO
PAI Contributo indennità di tirocinio	Tirocini da 3 a 12 mesi a tempo pieno o parziale <i>[parametro orario]</i>	Il PAI deve avere la stessa data inizio della COB o una data precedente; nel caso si aprisse nei giorni successivi alla COB si ricorda al momento dell'apertura del PAI di allineare la sua data inizio alla comunicazione di avviamento. L'Operatore deve inserire il monte ore complessive dell'intero periodo di tirocinio da progetto formativo come servizio 'a preventivo'. A conclusione del tirocinio l'Operatore non deve flaggare erogato né chiudere il PAI , in quanto tale operazione è riservata agli Uffici regionali.

L'Operatore si deve quindi limitare a prenotare il servizio inserendo il monte ore complessive di tirocinio risultanti dal progetto formativo.

La **Regione**, in fase di istruttoria della domanda di rimborso del contributo da parte dell'impresa, **procede a chiudere i PAI** e, nel caso la domanda sia valutata ammissibile (vedi oltre cap. 5), procede ad inserire il numero di ore effettive frequentate dal tirocinante e a flaggare il servizio come erogato.

NB. Il mancato rispetto delle regole sopra riportate da parte dell'Operatore può comportare per l'impresa il non riconoscimento del contributo.

<i>Direzione Coesione Sociale</i>	Settore Lavoro e Inclusione sociale
Disposizioni operative - Buono servizi lavoro Svantaggio	Pagina 10 di 12

Per ulteriori dettagli si veda il *Manuale d'uso – Buono servizi Svantaggio*, reso disponibile dal CSI Piemonte, pubblicato e periodicamente aggiornato sul Sistema Piemonte.

4.3. Integrazioni e variazioni in corso d'opera

Non è consentito aggiungere sedi operative nel corso delle attività.

Per le domande di inserimento di nuovi case manager, la Regione provvede alla valutazione e ammissione ad operare nel Bando entro il 28 febbraio 2017 per le domande pervenute fino al 31 gennaio, entro il 30 aprile per le domande pervenute entro il 31 marzo.

4.4. Conclusione delle attività

A parziale modifica del par. 10.5 del Bando, si specifica che le attività finanziate **si concludono il 30 settembre 2017** e a partire da questa data non potranno più essere prenotate ulteriori risorse sui PAI.

Tutti i servizi prenotati a tale data devono essere portati a compimento, e i relativi **PAI essere chiusi**, entro e non oltre il **31 marzo 2018**.

Nel caso dei servizi di tutoraggio e dei contributi per le indennità di tirocinio si osservano le seguenti regole:

- o gli Operatori devono concludere il servizio di tutoraggio entro il 31 marzo anche se il tirocinio o il lavoro proseguono oltre tale data;
- o le imprese possono presentare domande di rimborso del contributo, per tirocini attivati entro il 31 agosto 2017, fino al **31 maggio 2018**, anche se il tirocinio prosegue oltre questa data, secondo le regole riportate nel successivo cap. 5.

5. RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI TIROCINIO

L'impresa può presentare domanda di rimborso del contributo unicamente a conclusione del tirocinio, dal giorno successivo la data di comunicazione obbligatoria di cessazione, fino al 31 maggio 2018 termine ultimo per la presentazione delle domande.

Nel caso in cui i tirocini proseguano oltre il 31 maggio, la Regione riconoscerà l'ammissibilità a contributo delle indennità corrisposte dall'impresa al tirocinante prima di tale data, mentre per il restante periodo di tirocinio le indennità sono interamente a carico delle imprese.

L'ammissibilità del contributo è legata alla presenza dei seguenti elementi:

- o tirocinio pari o superiore a 3 mesi e fino a 12 mesi comprese proroghe, a tempo pieno o parziale (da progetto formativo caricato sul Portale Tirocini regionale) con relativa comunicazione obbligatoria;
- o tirocini attivati entro il 30 settembre 2017;
- o presenza del PAI Contributo indennità tirocinio regolarmente sul SILP, con valorizzato il servizio 'a preventivo', la cui responsabilità è in capo all'Operatore, soggetto proponente il tirocinio;

<i>Direzione Coesione Sociale</i>	Settore Lavoro e Inclusione sociale
Disposizioni operative - Buono servizi lavoro Svantaggio	Pagina 11 di 12

- o regolare frequenza del tirocinante per almeno 1 mese;
- o tenuta della documentazione attestante la presenza/frequenza del tirocinante (rilevazione presenze, registri di frequenza) da parte del soggetto ospitante;
- o cedolino/busta paga e relativa quietanza di quanto l'impresa ha corrisposto al tirocinante.

La Regione nel caso l'istruttoria di esito positivo, ammette a finanziamento la domanda di rimborso del contributo e procede al suo pagamento direttamente all'impresa.

La procedura che l'impresa dovrà seguire per presentare la domanda di contributo corredata della documentazione richiesta sarà pubblicata sul sito regionale.

6. VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DEGLI OPERATORI

La valutazione delle performance degli Operatori sarà effettuata sulla base dei risultati da essi ottenuti nel periodo 2016/2017; la Regione comunicherà agli Operatori l'intervallo temporale di riferimento che si ricorda sarà uguale per tutti.

Gli esiti della valutazione delle performance ottenuta nel periodo 2016-2017 contribuiranno, insieme ad ulteriori requisiti di valutazione, alla composizione della graduatoria dei soggetti attuatori e al dimensionamento delle risorse disponibili per ciascuno di essi nei successivi dispositivi attuativi della DGR 20/2016. La Regione definirà la batteria di indicatori, relativi pesi e punteggi, nel Manuale per la valutazione dei soggetti attuatori dei suddetti dispositivi.

Si ricorda che la valutazione delle performance ha come oggetto di osservazione il singolo Operatore, abbia esso operato da solo o come capofila/componente della ATI/ATS, e non verranno misurati i risultati ottenuti dal raggruppamento nel suo complesso.

Nella valutazione delle performance degli Operatori la Regione terrà conto:

- o degli **esiti occupazionali** in termini di inserimenti in impresa conseguiti sulle persone coinvolte e della tipologia di inserimento (tirocinio o lavoro), della durata dell'inserimento e dei tempi di attivazione dell'inserimento dalla presa in carico;
- o dei **servizi realizzati** in termini di tipologia, volume e tempi di erogazione, di ciascun Operatore e di ciascuna delle sue sedi operative, sia esso candidato come singolo che come componente di una ATI/ATS;
- o della **capacità erogativa** di ciascun Operatore in termini di consumo delle risorse disponibili, nel caso di ATI/ATS si fa riferimento all'importo di risorse riconosciuto e determinato dalla Regione per sede operativa moltiplicato per le sedi candidate dal singolo componente il raggruppamento;
- o di eventuali **comportamenti non conformi** rilevati nell'ambito delle attività di controllo da parte dell'Amministrazione.

Si specifica che la Regione in relazione alle persone coinvolte nei percorsi, attribuirà un differente peso in termini di punteggio a seconda delle caratteristiche anagrafico-professionali di ciascuno in termini di età,

<i>Direzione Coesione Sociale</i>	Settore Lavoro e Inclusione sociale
Disposizioni operative - Buono servizi lavoro Svantaggio	Pagina 12 di 12

titolo di studio e durata disoccupazione. Verrà attribuito un maggiore punteggio in linea generale alle seguenti caratteristiche:

- **età**, si terrà conto del maggiore coinvolgimento di persone con un età maggiore;
- **titolo di studio**, si terrà conto del maggiore coinvolgimento di persone con un basso livello di istruzione (non diplomati o laureati);
- **durata disoccupazione**, si terrà conto del maggiore coinvolgimento delle persone con una disoccupazione maggiore.

Rispetto alla **specificata condizione di svantaggio** in cui la persona si trova, di cui alle lettere da a) a k) del Bando, la Regione si riserva di tenerne conto in termini qualitativi per la selezione sui nuovi dispositivi attuativi.